

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) STELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BENINCASA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAVIDE ACHILLE

Seduta del 09/07/2019

FATTO

Con ricorso presentato in data 20 luglio 2018, preceduto dal reclamo, la parte ricorrente che in data 26 febbraio 2009 ha stipulato con l'intermediario resistente un mutuo ipotecario di € 100.000,00 estinto in data 15 marzo 2015, contesta l'usura genetica del finanziamento, l'illecita sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi per violazione del divieto di anatocismo di cui all'art. 120 TUB come modificato dalla l. n. 147 del 2013 nonché la violazione del dovere di trasparenza ai sensi degli artt. 116 e 117 TUB per errata indicazione del costo complessivo del finanziamento. Deduce a tal fine che a fronte di quanto indicato nel contratto, laddove veniva riportato un tasso di interesse del 5,150 % ed un tasso di mora del 7,325 %, il tasso annuale globale di mora risultava in realtà pari al 34,225 % e quindi superiore al tasso soglia dell'usura pari all'8,085 %; eccepisce altresì che anche il tasso annuale di mora dichiarato nel contratto risultava inferiore a quello effettivo, pari al 18,850 %, anche in questo caso superiore al tasso soglia di riferimento pari all'11,235 %. Censura inoltre l'illegittima applicazione degli interessi di mora sull'intera rata inadempita con una inammissibile sommatoria di interessi di mora e interessi corrispettivi e la divergenza del prezzo e condizioni pubblicizzate rispetto a quelle applicate.

Con le proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente chiede il rigetto del ricorso. Deduce a tal fine che l'ISC contrattuale accettato dai mutuatari è pari al 5,332486 % ed eccepisce che a fronte di un tasso soglia dell'usura dell'8,085 % è stato pattuito un tasso

di interesse corrispettivo del 5,15 % e un tasso di mora del 7,325 %, entrambi inferiori al suddetto tasso soglia. Rileva altresì che il tasso di mora non è incluso nel TEG in conformità alla normativa di settore e che la tesi della sommatoria tra tasso di interesse corrispettivo e tasso di interesse moratorio è priva di fondamento. Precisa infine che la clausola relativa al decorso degli interessi di mora sull'intero importo delle rate insolute è pienamente valida ed efficace.

DIRITTO

Il ricorso – con cui la parte ricorrente contesta l'usurarietà del finanziamento, l'illegittima applicazione di interessi anatocistici e l'erronea indicazione del costo complessivo del finanziamento – non può trovare accoglimento.

Con riguardo al primo dei suddetti profili, la relativa domanda, oltre ad essere sfornita di adeguata prova, risulta infondata laddove utilizza un criterio di calcolo diverso, quale appunto il tasso effettivo di mora, rispetto a quello dettato dalle Istruzioni operative della Banca d'Italia e pone in essere una erronea sommatoria di interessi corrispettivi e moratori al fine di verificare il rispetto del tasso soglia dell'usura. Al riguardo è sufficiente rilevare che secondo quanto ribadito anche di recente da questo Collegio è da escludere la possibilità di utilizzare un criterio di calcolo per la verifica del superamento del tasso soglia diverso da quello indicato nelle Istruzioni impartite dalla Banca d'Italia (ABF – Coll. Milano n. 7216 del 2018). È peraltro noto l'orientamento consolidato di questo Arbitro (a partire dal Coll. Coord. n. 3955 del 2014), secondo cui gli interessi corrispettivi hanno diversa natura e funzione rispetto a quelli moratori: i primi sono protesi a remunerare l'intermediario per la messa a disposizione del denaro in favore dell'accipiens, i secondi mirano invece a forfettizzare il danno conseguente all'inadempienza del debitore; dovendosi quindi ritenere che la loro rilevanza ai fini della verifica del superamento del c.d. tasso soglia antiusura conduce ad un risultato del tutto inaccettabile sul piano logico, giuridico e financo fattuale (cfr. *ex multis*, ABF – Coll. coord., decisioni nn. 1875 del 2014 e n. 3412 del 2014; nonché ABF – Coll. Milano n. 2103 del 2017 e n. 1731 del 2017).

Per quanto concerne la lamentata applicazione di interessi anatocistici, la domanda non può trovare accoglimento laddove, prescindendo da ogni ricostruzione circa la normativa che si è sul punto susseguita nel tempo, la parte ricorrente non produce la documentazione attestante l'avvenuta applicazione degli interessi di mora e, dunque, il pagamento di interessi anatocistici, in particolare per il periodo compreso tra il 2014 ed il 2016.

Infine, quanto all'erronea indicazione del costo complessivo del credito all'interno del contratto, cui la parte ricorrente fa conseguire l'applicazione dell'art. 116 e 117 TUB, occorre ribadire che – secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro – nei casi in cui non è applicabile l'art. 125-bis TUB, come nel caso di specie, laddove il contratto stipulato dalla parte ricorrente supera il limite di € 75.000,00 oltre ad essere assistito da una garanzia ipotecaria [art. 122, co. 1, lett. a) e f), TUB], dall'erronea indicazione del TAEG/ISC può derivare in capo all'intermediario solo un obbligo risarcitorio, qualora il cliente provi che, ove gli fosse stato correttamente rappresentato il costo complessivo del credito, egli non avrebbe stipulato il contratto di finanziamento, ad esempio, perché lo avrebbe stipulato con altro intermediario, le cui indicazioni relativamente all'ISC/TAEG fossero state veritiere, ma apparentemente superiori – e dunque non concorrenziali – rispetto a quelle erroneamente rappresentate dall'intermediario mutuante (cfr. Coll. Milano, n. 7216 del 2018 e Coll. Roma, n. 6048 del 2018). Nel caso di specie, tuttavia, la parte ricorrente non ha dedotto alcun danno specifico quale conseguenza della condotta

dell'intermediario, né ha formulato una espressa domanda risarcitoria, da ciò derivando che la diversa domanda formulata nel ricorso deve essere rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA